

Tuttavia, quando i funzionari, per comporre controversie relative a politiche legittime, si avvalgono di questo loro diritto in maniera tale da denigrare le politiche stesse o l'istituzione presso la quale essi prestano servizio, è ovvio che ciò può danneggiare irrimediabilmente il rapporto di fiducia che deve esservi tra il funzionario interessato e la Commissione. Un simile rapporto di fiducia risponde non soltanto all'interesse del servizio ma anche al pubblico interesse. Formulare critiche per iscritto non esime i funzionari dall'adempiere ai loro doveri. Se è loro compito condurre il processo di riforma e modernizzazione, gli alti funzionari sono tenuti a collaborare concretamente con altri membri dell'amministrazione per attuare le riforme approvate. L'onorevole parlamentare sa sicuramente che lo Statuto prevede disposizioni specifiche riguardanti l'obbligo d'integrità e di discrezione del personale, anche dopo che questo ha lasciato il servizio.

5. La Commissione conviene che, indipendentemente da considerazioni relative all'opinione pubblica, membri del personale che esprimano critiche sono indispensabili perché ogni organizzazione responsabile sia in grado d'individuare le carenze inevitabilmente presenti nei sistemi e strutture, di qualsiasi grado di complessità, così da porvi rimedio. Presso la Commissione, si ricorre regolarmente a vari mezzi per segnalare di fatto tali carenze.

6. La Commissione rinvia al punto 5 di questa sua risposta. A norma del trattato sull'Unione europea e degli accordi istituzionali, l'organizzazione, i sistemi, le procedure e le attività della Commissione formano oggetto di attento e continuo controllo da parte della Corte dei conti, del Consiglio, del Parlamento e del mediatore europeo.

(¹) COM(2000) 200 def.

(²) Adottata con il n. C (2002) 845. Il testo è disponibile soltanto in francese, inglese e tedesco.

(³) Il nuovo regime consolida ed amplia l'accordo del 1999 (decisione 396/1999 del 2 giugno 1999, GU L 149 del 16.6.1999).

(2003/C 242 E/030)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2560/02
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(13 settembre 2002)

Oggetto: Preoccupazioni e posizioni divergenti sulle conseguenze dell'assunzione di fluoro per la dentatura e l'ossatura del corpo umano

1. E' la Commissione a conoscenza dell'articolo pubblicato sul quotidiano olandese «De Vokoskrant» il 21 agosto 2002 «Fluor maakt Indiase boeren vroeg oud» (il fluoro causa di invecchiamento precoce degli indiani), in cui si afferma che gli abitanti di Jharana Khurd e di altri villaggi della parte centrale dello Stato indiano del Rajasthan, i quali bevono acqua contenente naturalmente fluoro, invecchiano rapidamente già in giovane età a seguito della malattia chiamata fluorosi, caratterizzata da un lento sfaldamento della dentatura e delle ossa, dall'incurvamento della schiena e da deformazioni delle ginocchia, un processo che, seppure irreversibile, si può bloccare con l'assunzione di vitamina C ed E, di calcio e di antiossidanti?

2. Ricorda la Commissione che negli anni «50 e»60 in diversi paesi europei era stata sostenuta la necessità di aggiungere all'acqua potabile, sull'esempio americano, i residui di fluoro dell'industria siderurgica nucleare e dell'alluminio per contrastare la carie e che tale proposta aveva suscitato forti opposizioni per il timore che ciò provocasse una frammentazione e dilatazione delle ossa, turbe del sistema nervoso, un'iperattività dei bambini e probabilmente anche il cancro, per cui era stato deciso che il fluoro non diventasse parte integrante dell'acqua potabile?

3. Come valuta la Commissione l'intenzione espressa alla fine di luglio del 2002 dall'ex Ministro belga della Sanità e dell'Ambiente di scoraggiare attivamente o vietare i dentifrici e le gomme da masticare al fluoro nonché i complementi alimentari fluorati destinati al consumo umano, le pastiglie al fluoro e le gocce al fluoro? L'applicazione di tale misura è incompatibile con le norme comunitarie e, in caso affermativo, per quale motivo?

4. Dispone la Commissione di dati comparativi sulle conseguenze per la sanità degli abitanti del territorio dell'UE derivanti dall'assunzione di acqua potabile naturalmente o artificialmente fluorata rispetto a quelli dei territori in cui l'acqua è priva di fluoro? E' possibile concluderne che il fluoro in generale è nocivo per la salute ma può essere salutare per la dentatura esclusivamente in piccole quantità da non ingerire?

5. Alla luce delle esperienze raccolte finora, non ritiene la Commissione auspicabile adottare misure preventive più severe per prevenire il manifestarsi di fenomeni patologici in conseguenza della presenza naturale o artificiale di fluoro nell'acqua potabile o nel cibo?

(2003/C 242 E/031)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2639/02
di Kathleen Van Brempt (PSE) alla Commissione

(18 settembre 2002)

Oggetto: Divieto di utilizzo degli integratori di fluoro

Quale primo Stato membro dell'UE e primo paese al mondo il Belgio si accinge a vietare sul suo territorio l'utilizzo degli integratori di fluoro. Il Ministro federale della sanità pubblica sostiene di aver invitato, invano, la Commissione europea a vietare in tutta l'UE detti integratori di fluoro. Egli si augura che in uno stadio successivo sia emanato anche un divieto generale di utilizzo del fluoro.

1. Condivide la Commissione la tesi del Ministro belga secondo cui il fluoro e gli integratori di fluoro costituiscono un rischio per la salute fisica e psichica?
2. Per quali precisi motivi non intende la Commissione seguire l'esempio del Belgio?
3. Il Ministro sostiene che vanno aumentando i casi di intossicazione da fluoro. Sono noti alla Commissione casi di intossicazioni da fluoro nell'UE? In caso affermativo, potrebbe essa specificare il numero di dette intossicazioni? Quali sono state le conseguenze per le vittime?
4. Si ripromette la Commissione di vietare in futuro gli integratori di fluoro e, successivamente, il fluoro in generale? In caso affermativo, quando?

Risposta comune
data dal sig. Byrne in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2560/02 e E-2639/02

(30 ottobre 2002)

La Commissione ha ricevuto il 2 agosto 2000, nel quadro dell'applicazione della direttiva 98/34/CE che stabilisce una procedura di fornitura di informazioni nel campo delle norme standard e delle normative tecniche⁽¹⁾, una nota belga «Decreto regio che emenda il Decreto regio del 3 marzo 1992 riguardante il commercio di additivi e di prodotti alimentari cui sono stati aggiunti additivi». In particolare, tale progetto aveva lo scopo di togliere il cromo e il fluoro dall'elenco approvato di additivi. La Commissione ha risposto a tale notifica segnalando che per quanto riguarda l'impiego di cromo e di fluoro come additivi alimentari, tale progetto rientrava nel campo di applicazione della proposta di una direttiva sugli additivi alimentari⁽²⁾ presentata al Parlamento e al Consiglio in data 8 maggio 2000. Alle autorità belghe competenti è stato richiesto in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, paragrafi 3 e 4 della direttiva 98/34/CE, di differire l'adozione del progetto in questione di dodici mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte della Commissione. Le autorità belghe hanno quindi rispettato tale obbligo di rinvio dell'adozione del progetto che è stato poi adottato nel luglio di quest'anno.

La Commissione non intende proporre il divieto di utilizzare il fluoro come additivo nei prodotti alimentari. È importante considerare che la normativa dell'Unione sugli additivi alimentari, direttiva 2002/46/CE del Parlamento e del Consiglio sugli additivi alimentari⁽³⁾, è stata adottata il 10 giugno 2002. Il testo adottato è basato su una posizione comune (CE) n. 18/2002⁽⁴⁾ raggiunta e adottata sotto la Presidenza belga nel dicembre 2001. Tale direttiva è entrata in vigore il 12 luglio 2002 e gli Stati membri sono tenuti a darne attuazione con le leggi, i regolamenti e i provvedimenti amministrativi necessari per ottemperare alla direttiva entro il 31 luglio 2003. Va inoltre considerato che il fluoro figura fra le vitamine e i minerali di cui all'allegato I della direttiva e che può essere usato nella produzione di additivi alimentari in corrispondenza di determinate condizioni specifiche.